

va il cangiamento del governatore. Il codice fu approvato l'anno dopo dal duca di York.

Sotto la denominazione di leggi capitali si trovano registrati i crimini seguenti che veniano puniti di morte: 1.^o L'empietà; 2.^o l'omicidio volontario 3.^o l'omicidio con arme qualunque di persona incapace a difendersi; 4.^o avvelenamento, 5.^o commercio carnale con un animale (ambi doveano esser posti a morte, ed arso l'animale); 6.^o delitto di sodomia a meno che uno degli accusati non vi fosse stato costretto e non giungesse all'età di quattordici anni; 7.^o falso testimonio colla mira di toglier di vita; 8.^o negazione dei diritti e titoli alla corona di S. M. 9.^o ribellione armata contra la sua autorità; 10.^o invasione con sorpresa di una città o fortezza del governo; 11.^o attentato di un figlio oltrepassante gli anni sedici e di sano intelletto, che battesse il padre o la madre, a meno che non vi fosse stato provocato per sua personale difesa (1).

1665 luglio. In risposta alle domande fatte dal governatore inglese al governatore Nichols, questi somministrò molti schiarimenti riguardanti la colonia, di cui eccone un sunto: La corte delle assise generali composta del governatore, dei membri del Consiglio, del gran prevosto e del giudice di pace, aveva il potere di far leggi, modificarle ed abrogarle. Tutte le cause veniano giudicate dal giurì.

Erano accordate terre ai piantatori in assoluta proprietà. La tassa più alta era di un soldo per acro; la minima di due scellini e sei penny per cento acri, cui il piantatore colonico aveva il permesso di comperare dagli Indiani.

Accordavasi libertà di coscienza purchè non ne venisse turbata la pubblica tranquillità.

Ogni colono avea diritto di pescare, cacciare e trafficare in pelliccerie.

Non potea stanzarsi veruna legge contraria a quella d'Inghilterra.

I soli militari erano soggetti alla giurisdizione di una Corte marziale; verun altro individuo non vi venia sottoposto, eccettuato il caso d'invasione, ammotinamento o ribellione.

(1) *Collect. of the New York histor. society vol. I.*